

ORDINANZA N. 45 / 2019

**TEMPORANEA SOSPENSIONE ALLA NORMALE CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA IN
PIAZZA DON STOPPANI, PER TOTALE RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE LA
STAZIONE FERROVIARIA – PROGETTO LOCALE N. 40 LOTTO 1 – OPERE DI
COMPENSAZIONE AMBIENTALE PEDEMONTANA**

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

- **Premesso** che il progetto esecutivo di cui all'oggetto ha individuato interventi di mitigazione di aree di particolare valore ambientale, arricchendole con alberi, siepi, percorsi ciclabili e pedonali o semplicemente riqualificandoli;
- **Preso atto** che l'area interessata dalla predetta riqualificazione è stata individuata nella Piazza Don Stoppani (area antistante la Stazione Ferroviaria ed area attualmente sterrata ad uso dei quotidiani pendolari);
- **Accertato** che il Comune di Gazzada Schianno ha incaricato dei predetti lavori la ditta C.G.F. S.r.l. con sede in P.zza V.Emanuele a Vallo della Lucania (SA);
- **Considerata** l'entità dei lavori i quali obbligano ad una chiusura totale della Piazza Don Stoppani – area antistante la Stazione Ferroviaria ed area attualmente sterrata - con conseguente divieto di sosta e rimozione forzata;
- **Ravvisata** la necessità, allo scopo di salvaguardare l'incolumità di persone e cose, nonché di consentire su tutta la Piazza Don Stoppani la regolare esecuzione delle suddette opere, di disporre la sospensione della circolazione di tutti i veicoli ed istituire il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata;
- **Dato atto** che i lavori di riqualificazione anzidetti creeranno delle ripercussioni sulle abitudini e quotidianità dei pendolari in transito e sulla sosta degli autoveicoli a loro in uso;
- **Individuate** pertanto delle aree di sosta alternative, limitrofe al cantiere istituito, sulle quali saranno adottate delle temporanee deroghe alla sosta regolata da disco orario;
- **Visti** gli artt. 3, 5, 6, 7, 157, 158, 159 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, delle norme sulla circolazione stradale e successive modificazioni;
- **Visto** l'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
-

ORDINA

LA TEMPORANEA SOSPENSIONE ALLA NORMALE CIRCOLAZIONE DI TUTTI I VEICOLI ED IL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTO IL PIAZZALE DON STOPPANI – AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ED AREA ATTUALMENTE STERRATA;

LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA SOSTA LIMITATA A DISCO ORARIO IN TUTTE LE AREE LIMITROFE AL LUOGO INTERESSATO DAI PREDETTI LAVORI (VIA ROMA, VIA STAZIONE, VIA I. LIBERA) AD ESCLUSIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO IN P.ZZA GEN. GALVALIGI;

A PARTIRE DAL GIORNO 09/01/2020 E SINO AL TERMINE DEI LAVORI.

In caso di cattive condizioni meteorologiche o problemi tecnici riportati dalla ditta esecutrice, i lavori di cui sopra potranno iniziare il primo giorno utile come la validità della presente ordinanza.

- L'impresa esecutrice dei lavori, dovrà in ogni caso sempre garantire il transito dei mezzi di soccorso e di polizia se in servizio di emergenza e/o urgenti.
- L'impresa dovrà inoltre garantire, in tutta sicurezza, il transito ai pedoni in qualità di utenza debole della strada mediante percorso appositamente creato e delimitato.
- La presente Ordinanza verrà resa nota all'utenza mediante collocazione di apposita idonea segnaletica ad alta visibilità di "lavori in corso" - "inizio e fine cantiere" - "area chiusa" e le idonee ed eventuali deviazioni in formato ben visibile lungo le Vie limitrofe
- **Tali cartelli dovranno essere posizionati, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.**

Il cantiere ed il personale addetto ai lavori, dovrà rispettare la normativa come stabilito dall'art.29 all'art.43. del DPR 495/1992 Regolamento attuazione del C.d.S.

Terminata la giornata lavorativa, il responsabile del cantiere dovrà provvedere alla messa in sicurezza della strada interessata dai lavori al fine di evitare pericoli a persone e/o cose.

Nelle ore serali/notturne ed in caso di scarsa visibilità, l'Impresa dovrà installare la segnaletica prevista dall'Art. 36 del succitato DPR 495/92.

- A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n° 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da porre nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SINDACO Paolo TREVISAN